

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA -

AMANDOLA, COMUNANZA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO,
MONTELPARO, MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Numero 24 del 29-06-2020

**OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DIPENDENTE
PIZZICHINI MARIA PAOLA.**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno, in Comunanza nella sede dell'Unione.

IL SEGRETARIO

VISTA la nota del 18/02/2020 assunta in pari data con il n. 522 al protocollo dell' Ente , con la quale la dipendente Pizzichini Maria Paola, nata a Comunanza il 30/09/1953, comunica che al 30/09/2020 maturerà il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni di età) e che il 06/04/2020 maturerà il requisito contributivo per la pensione anticipata di anzianità (41 anni e 10 mesi);

VISTO il comma 6, lett. C), ed il comma 7, dell'art.24 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, dai quali risulta che a decorrere dal 1° gennaio 2012 il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

VISTO il comma 12 dell'art.24 del citato D.L. n. 201/2011, il quale prevede che tutti i requisiti anagrafici previsti dal medesimo decreto, nonché il requisito contributivo di cui al comma 10, sono adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'art.12 del D.L. n.78/2010;

VISTO il Decreto 06/12/2011 del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative, applicativo della disciplina di adeguamento alla speranza di vita di cui al citato art.12 D.L. n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono incrementati di 3 mesi;

VISTO il Decreto 16/12/2014 del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative, applicativo della disciplina di adeguamento alla speranza di vita di cui al citato art.12 D.L. n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono ulteriormente incrementati di 4 mesi;

VISTO il Decreto 05/12/2017 del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative, applicativo della disciplina di adeguamento alla speranza di vita di cui al citato art.12 D.L. n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono ulteriormente incrementati di 5 mesi;

DATO ATTO che, per effetto della normativa appena richiamata, nel 2020 l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito se risultano maturati i seguenti requisiti: - età anagrafica di 67 anni; - anzianità contributiva di 20 anni;

VISTA la Circolare n. 2 del 08/03/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale si richiama il principio secondo cui il collocamento a riposo d'ufficio può essere esercitato compatibilmente con la maturazione del diritto a pensione del lavoratore;

VISTA la circolare n. 2 del 19.02.2015 della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, dispone:

- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;

- che detti limiti, salve diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del DPR 1092/73 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della legge 70/75 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;
- che, nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

ACCERTATO che la sig.ra Pizzichini Maria Paola, nata a Comunanza il 30/09/1953, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, appartenente alla categoria giuridica C1, posizione economica C4, ha già maturato 20 anni di anzianità contributiva e compirà 67 anni di età il prossimo 30/09/2020;

VISTI gli artt. 27-ter e 27-quater del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, così come integrato dall'accordo del 13 maggio 1996, dai quali risulta, tra l'altro, che il compimento del limite massimo di età previsto da norme di legge o di regolamento dà luogo automaticamente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

-Di considerare la premessa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di collocare a riposo, per limiti di età, con decorrenza 1°Ottobre 2020 (ultimo giorno di servizio 30/09/2020), la sig.ra Pizzichini Maria Paola, nata a Comunanza il 30/09/1953, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, appartenente alla categoria giuridica C1, posizione economica C4, dando atto della maturazione in suo favore dei presupposti per il diritto al trattamento di quiescenza;

-Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria dell'Ente a predisporre per la dipendente la documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento di pensione ed alla corresponsione dell'indennità di fine servizio.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comunanza, li 29-06-2020

IL RESPONSABILE DEL S.E.F
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comunanza, li 18-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Comunanza, li 18-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

